



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-04-2001 (punto N. 35.)**

**Delibera**

**N .349**

**del 02-04-2001**

*Proponente*

SUSANNA CENNI

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Paolo Bongini

*Estensore:* Antonino Mario Melara

*Oggetto:*

L.R. 35/2000 - PRSE 2001/2005. Azione 1.3 - "Aiuti agli investimenti delle imprese operanti nel settore turistico" - Individuazione e definizione imprese.

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

MARIA CONCETTA ZOPPI

*Presidente della seduta:*

CLAUDIO MARTINI

*Segretario della seduta:*

CARLA GUIDI

ALLEGATI<sup>o</sup>: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato "A"

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.35 relativa alla “Disciplina degli interventi in materia di attività produttive”

Considerato che le finalità della suddetta legge sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione anche del sistema delle imprese;

Visto il Piano regionale dello sviluppo economico 2001- 2005 di cui all’articolo 2 della L.R. n. 35/2000 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n.283 del 28 dicembre 2000 e richiamata in particolare l’Azione 1.3 “Aiuti agli investimenti alle imprese operanti nel settore turistico”;

Vista la legge 488/92 relativa alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ed in particolare le direttive per la concessione e l’erogazione di dette agevolazioni nel settore turistico-alberghiero;

Richiamata la propria deliberazione n. 1202 del 23.11.2000, recante “Legge 488/92 Disciplina del sistema di agevolazioni pubbliche alle imprese nelle aree depresse – indicazione delle priorità regionali anno 2000. Bando industria e turismo”;

Visto il Decreto 26 febbraio 2001, del Ministero dell’Industria e del commercio e dell’Artigianato con il quale sono state approvate le proposte della Regione concernenti le attività turistiche per le quali procedere alla concessione e all’erogazione delle agevolazioni;

Considerato che, per quanto riguarda le tipologie di interventi finanziabili ai sensi della legge 488/92, queste devono essere rispondenti alla normativa regionale in materia di incentivi alle imprese per il settore del turismo e che, ai sensi della L.R. n. 35/2000 e del relativo Piano regionale dello sviluppo economico 2001/2005, con la citata azione 1.3. “Aiuti agli investimenti alle imprese operanti nel settore turistico”, sono ritenuti ammissibili a finanziamento, oltre alle strutture turistico-ricettive, anche : infrastrutture, attrezzature e servizi complementari al turismo;

Attesa la necessità di individuare e definire, anche ai fini della migliore gestione delle procedure previste dalla Legge 488/92, le specifiche tipologie afferenti alle infrastrutture, attrezzature e servizi complementari al turismo di cui alla citata misura 1.3. del Piano regionale dello sviluppo economico 2001/2005;

A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’individuazione, con relative definizioni, delle specifiche tipologie di intervento finanziabili anche ai sensi della legge 488/92, indicate come “infrastrutture, attrezzature e servizi complementari al turismo” dalla azione 1.3. “Aiuti agli investimenti alle imprese operanti nel settore turistico” del Piano regionale dello sviluppo economico 2001/2005, secondo quanto risulta dal testo allegato sotto lettera A al presente atto quale sua parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.2 comma 3, L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini se ne dispone la pubblicazione per intero comprensivo del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL COORDINATORE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BONGINI

Il Coordinatore  
MARCO GIANLUCA ROMAGNOLI

## **Allegato A**

### **1. Rifugi escursionistici**

Definizione: "Strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti" art. 47 L.R. 23.3.2000, n. 42.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive

### **2. Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan (Aree di sosta)**

Definizione: "Strutture ricettive con un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo". Art. 31 L.R. 23.3.2000, n. 42, gestite nella forma imprenditoriale.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive

### **3. Parchi per vacanze**

Definizione: "Campeggi in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della strutture" art. 32 L.R. 23.3.2000, n. 42

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive

### **4. Centri di vacanza per ragazzi**

Definizione: Case per ferie gestite in forma imprenditoriale che offrono ospitalità ai minori, L.R. 23.3.2000, n. 42

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive

### **5. Residenze d'epoca**

Definizione: Strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati a vincoli, che offrono alloggio in camere e unità abitative fino a 25 posti-letto, Art. 58 L.R. 23.3.2000, n. 42

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

### **6. Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive**

Definizione: Somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti dei complessi ricettivi di cui art.3 L. 25.8.91, n. 287

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 7. Alloggio e ricovero per natanti lungo i percorsi turistici fluviali, lagunari e lacuali

Definizione: Strutture per l'alloggio e ricovero di imbarcazioni annessi alle strutture ricettive o a porti o approdi fluviali.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 8 Impianti per favorire l'aleggio ed il varo dei natanti

Definizione: strutture per l'aleggio e varo di natanti annessi a porti o approdi turistici.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive ; legge regionale 11 agosto 1997, n.68 Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana; D.P.R. 2 dicembre 1997, n.509.

#### 9 Impianti ed infrastrutture per il turismo fluviale, lagunare e lacuale

Definizione: : strutture per ricovero e varo di natanti annessi a porti o approdi turistici o a strutture ricettive.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 10. Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico

Definizioni:

- Porto turistico: porti dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente all'ormeggio, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
- Approdo turistico: costituito da opere ed impianti idonei alla ricettività delle unità da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
- Punti di ormeggio: specchi d'acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole di piccole imbarcazioni e natanti da diporto;

- Centri di turismo nautico; Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio dove operano scuole nautiche gestite in forma imprenditoriale;
- Impianti, servizi e attrezzature per la nautica annessi ai Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio gestiti in forma imprenditoriale.

L.R. 11 agosto 1997, n.68 Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana; D.P.R. 2 dicembre 1997, n.509.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive

#### 11. Aviosuperfici ed eliporti

Definizione: aviosuperfici ed eliporti ad uso esclusivamente turistico gestiti in forma imprenditoriale e annessi a strutture ricettive o congressuali

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 12. Noleggio di imbarcazioni da diporto

Definizione: strutture e attrezzature per il noleggio di imbarcazioni annessi ai Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio o a strutture ricettive gestiti in forma imprenditoriale.

Riferimento normativo L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive; legge regionale 11 agosto 1997, n.68 Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana; D.P.R. 2 dicembre 1997, n.509

#### 13. Centri, sale e strutture congressuali

Definizione: sale convegni e locali destinati esclusivamente a impianti e servizi congressuali gestiti in forma imprenditoriale

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 14. Centri congressi annessi agli alberghi

Definizione: sale e impianti congressuali annessi agli alberghi

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 15. Parchi acquatici

Definizione: Terreno giardino attrezzato con giochi d'acqua e altre attrazioni sportive gestito in forma imprenditoriale annesso alle strutture ricettive

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 16. Parchi divertimento

Definizione: Terreno o giardino attrezzato con giochi e altre attrazioni sportive annesse a strutture ricettive.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 17. Parchi vacanze

Definizione: Campeggi in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, art. 32 L.R. 23.3.2000, n. 42.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 18. Infrastrutture leggere parchi (sentieristica a monitoraggio, locali esposizione prodotti,

Definizione: Strutture, locali e attrezzature localizzate in parchi naturali o aree protette destinati unicamente a servizi di accoglienza dei turisti, gestiti in forma imprenditoriale.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 19. Locali o spazi per attività ludico-ricreative

Definizione: Strutture e aree esterne attrezzate per giochi e attrazioni sportive annesse e strutture ricettive o stabilimenti termali.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 20. Impianti e strutture ricreative per il tempo libero

Definizione: Strutture, impianti e attrezzature per attività motorie e ricreative annesse a strutture ricettive o stabilimenti termali.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 21. Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)

Definizione: Impianti e attrezzature per attività motorie e ricreative annessi a strutture ricettive.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 22. Parchi Tematici culturali

Definizione: Aree o giardini attrezzati con strutture a tematismo didattico – culturale.;

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 23. Impianti natatori

Definizione: piscine e locali funzionalmente connessi annessi a strutture ricettive o centri congressuali.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 24. Impianti sportivi non agonistici destinati al turista

Definizione: Impianti sportivi annessi a strutture ricettive

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 25. Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie ecc

Definizione: Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie ecc, gestiti in forma imprenditoriale.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 26. Impianti e campi per il golf, compresi i campi di pratica per il golf

Definizione: Impianti e campi per il golf, compresi i campi di pratica per il golf , gestiti in forma imprenditoriale

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

## 27. Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi



Definizione: strutture, locali e dotazioni per l'equitazione e ippoturismo annessi a strutture ricettive.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 28. Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)

*Definizione:* impianti e attrezzature per la pratica di sport e attività motorie annessi a strutture ricettive

*Riferimento normativo:* L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 29. Piste da sci alpino e da fondo (compresi infrastrutture e impianti)

Definizione: Piste da sci e da fondo gestiti in forma imprenditoriale;

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 30. Stabilimenti balneari

Definizione: Strutture poste sulla riva del mare attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce di cui all'art. 39 L.R. 23.3.2000, n. 42

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 31. Spiagge attrezzate

Definizione: tratti di arenile di contenute dimensioni gestite in forma imprenditoriale finalizzate al soddisfacimento delle esigenze del turismo balneare e ricreativo di cui Delib. C.R. 25.3.97, n. 100

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

#### 32. Centri benessere

Definizione: centri benessere a stabilimenti termali in possesso della concessione per lo sfruttamento delle acque termo-minerali o annessi a strutture ricettive.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

### 33. Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia

Definizione: strutture e impianti per i servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermali e di talassoterapia annessi a stabilimenti termali in possesso della concessione per lo sfruttamento delle acque termo-minerali o annessi a strutture ricettive.

Riferimento normativo: L.R. 20.3.2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.